



Questo programma è stato realizzato con il sostegno finanziario del programma "Cooperazione con i giudici nazionali nel campo del diritto ambientale" dell'Unione Europea.

A-. PROCEDIMENTO PRINCIPALE E QUESTIONI PREGIUDIZIALI

1-. Con decisione del 27 09 2016 (qui di seguito: decisione controversa) l'autorità tedesca competente per l'autorizzazione ha approvato il piano di costruzione di un tratto di autostrada a tre o quattro corsie. La decisione autorizzava il committente a smaltire le acque piovane della superficie stradale in tre corpi idrici superficiali o nelle acque sotterranee, prevedendo numerose disposizioni accessorie per la protezione di tali acque superficiali o sotterranee.

2-. Una prima consultazione del pubblico, ai sensi della direttiva sulla VIA avveniva tra il 30 08 e il 20 09 2010. Tuttavia, i documenti messi a disposizione del pubblico erano incompleti. Pertanto, il committente ha modificato documenti precedenti, ha redatto un "frontespizio" indicante i documenti messi ora a disposizione e proceduto ad una seconda consultazione dal 19 05 al 18 06 2014. Nuove osservazioni sono state formulate.

3-. A seguito della decisione controversa, soggetti sottoposti ad espropriazione per realizzare l'opera e altri soggetti che disponevano nel perimetro del progetto di un pozzo domestico per il loro approvvigionamento in acqua potabile hanno contestato la legalità della decisione davanti al Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, in appresso Bvg).

A differenza del diritto amministrativo italiano basato sul principio della domanda e dell'interesse legittimo, il diritto amministrativo tedesco prevede che il giudice adito deve procedere d'ufficio all'esame della legalità della decisione e del procedimento.

4-. Ora il Bvg ha rilevato che soltanto dopo la decisione di autorizzazione, l'autorità competente per l'autorizzazione ha effettuato un controllo dei corpi idrici interessati. Soltanto davanti al Bvg tale autorità ha prodotto uno studio di 48 pagine che descriveva i corpi idrici interessati e gli effetti del progetto sui loro elementi (in appresso lo studio tecnico).

5-. Secondo il diritto tedesco, tale vizio procedurale non è tale da comportare l'annullamento della decisione controversa poiché, anche se lo studio tecnico fosse stato messo a disposizione del pubblico, la decisione finale sarebbe stata identica. Inoltre, in forza del diritto tedesco, tale vizio potrebbe essere condurre ad un annullamento soltanto se invocato da un ricorrente individuale che sia stato privato della possibilità di partecipare alla consultazione del pubblico. Ora, nessuno dei ricorrenti attuali si trova in tale condizione, avendo partecipato tutti alla pubblica consultazione.

6-. Dall'esame della direttiva quadro acque (2000/60) il Bvg ritiene che questa può essere interpretata nel senso che il controllo circa il divieto di deterioramento dei corpi idrici deve essere effettuato prima della decisione di autorizzazione. Se questa fosse l'interpretazione corretta di tale direttiva, il procedimento amministrativo dovrebbe essere riaperto per una nuova consultazione del pubblico.

In tale contesto, dovrebbe anche risponderci alla domanda se tra i documenti messi a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 6(3), lettera b) debba essere inclusa una relazione relativa al rispetto della normativa sulle acque, da considerarsi, come dice tale articolo, uno dei "principali rapporti".

7-. Il Bvg ritiene che l'obbligo di impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici riguardi non soltanto le acque superficiali ma anche le acque sotterranee e che le considerazioni svolte dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 1 luglio 2015, *Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland*, causa C-461/13, per le acque superficiali possano valere anche per le acque sotterranee. Tuttavia, poiché, a differenza delle acque superficiali, per le acque sotterranee la direttiva 2000/60 distingue soltanto "buono stato" e "scarso stato", tenuto altresì conto del punto 2.4.5 dell'allegato V di questa direttiva, il Bvg ritiene che per un corpo idrico sotterraneo possa parlarsi di deterioramento soltanto quando questi pregiudichi il corpo idrico nel suo complesso.

Sulla base di questa sentenza, un deterioramento di un corpo idrico si produrrebbe in due casi: a) quando almeno uno dei parametri di qualità di cui all'allegato V della direttiva 2000/60 non rispetta, a causa del progetto, uno dei parametri applicabili; b) quando la concentrazione di inquinanti che supera già un valore limite aumenta ulteriormente.

Alla luce di quanto precede il Bvg ha posto alla Corte di Giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

- L'articolo 4(1), lettere a) e b) della direttiva 2000/60 deve essere interpretato nel senso che osta a che il controllo del rispetto degli obblighi da esso previsti possa intervenire dopo che il progetto sia stato autorizzato;

e, come complemento, se l'articolo 6 della direttiva 2011/92 debba essere interpretato nel senso che le informazioni da mettere a disposizione del pubblico nel corso della procedura di un progetto debbano sempre includere documenti che comportano un esame di tale progetto alla luce degli obblighi stabiliti dalla direttiva 2000/60;

- L'articolo 4(1), lettera b), punto i) della direttiva 2000/60 deve essere interpretato nel senso che deve essere considerato deterioramento dello stato chimico di un corpo idrico sotterraneo a causa di un progetto il superamento di un parametro delle norme di qualità ambientale e se si possa parlare di deterioramento in caso di aumento prevedibile della concentrazione di un inquinante quando la soglia fissata per quest'ultimo sia già stata superata.

B-. DIRITTO DELL'UNIONE APPLICABILE

I-. Direttiva 2011/92 relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA)

L'articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/92 è così formulato:

«1. La presente direttiva si applica alla valutazione dell'impatto ambientale dei progetti pubblici e privati che possono avere un impatto ambientale significativo.

2. Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) "progetto": – la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere, – altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo;
- b) "committente": il richiedente dell'autorizzazione relativa a un progetto privato o la pubblica autorità che prende l'iniziativa relativa a un progetto;
- c) "autorizzazione": decisione dell'autorità competente, o delle autorità competenti, che conferisce al committente il diritto di realizzare il progetto stesso;
- d) "pubblico": una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
- e) "pubblico interessato": pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, o che ha un interesse in tali procedure. Ai fini della presente definizione, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti di diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse;
- f) "l'autorità o le autorità competenti": sono quelle che gli Stati membri designano per assolvere i compiti derivanti dalla presente direttiva».

L'articolo 3 di detta direttiva prevede quanto segue:

«La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e a norma degli articoli da 4 a 12, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

- a) l'uomo, la fauna e la flora;
- b) il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio;
- c) i beni materiali e il patrimonio culturale;
- d) l'interazione tra i fattori di cui alle lettere a), b) e c)».

L'articolo 5 della stessa direttiva così dispone:

«1. Nel caso dei progetti che, a norma dell'articolo 4, devono essere oggetto di una valutazione dell'impatto ambientale a norma del presente articolo e degli articoli da 6 a 10, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il committente fornisca, nella forma opportuna, le informazioni specificate nell'allegato IV, (...)

3. Le informazioni che il committente deve fornire a norma del paragrafo 1 comprendono almeno:

- a) una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, concezione e dimensioni;
- b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare effetti negativi significativi;
- c) i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente;
- d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale;
- e) una sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere da a) a d). (...)».

L'articolo 6 della direttiva 2011/92 è così formulato:

«(...) 2. Il pubblico è informato, attraverso pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata come i mezzi di comunicazione elettronici, se disponibili, in una fase precoce delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e, al più tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti:

- a) la domanda di autorizzazione;
- b) il fatto che il progetto sia soggetto ad una procedura di valutazione dell'impatto ambientale ed, eventualmente, che sia applicabile l'articolo 7;
- c) informazioni sulle autorità competenti responsabili dell'adozione della decisione, quelle da cui possono essere ottenute informazioni in oggetto, quelle cui possono essere presentati osservazioni o quesiti, nonché indicazioni sui termini per la trasmissione di osservazioni o quesiti;
- d) la natura delle possibili decisioni o l'eventuale progetto di decisione;
- e) l'indicazione circa la disponibilità delle informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 5;
- f) l'indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto e le modalità alle quali esse sono rese disponibili;
- g) le modalità precise della partecipazione del pubblico ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, entro scadenze ragionevoli, il pubblico interessato abbia accesso:

- a) a qualsiasi informazione raccolta ai sensi dell'articolo 5;

- b) conformemente alla legislazione nazionale, ai principali rapporti e consulenze resi alla o alle autorità competenti nel momento in cui il pubblico interessato è informato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo; c) (...)

4. Al pubblico interessato vengono offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2. A tal fine, esso ha il diritto di esprimere osservazioni e pareri all'autorità o alle autorità competenti quando tutte le opzioni sono aperte prima che venga adottata la decisione sulla domanda di autorizzazione (...)

L'articolo 11, paragrafi da 1 a 3, di tale direttiva prevede quanto segue:

«1. Gli Stati membri provvedono, in conformità del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché i membri del pubblico interessato:

- a) che vantino un interesse sufficiente o, in alternativa;
- b) che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto,

abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico stabilite dalla presente direttiva.

2.(...) 3. Gli Stati membri determinano ciò che costituisce interesse sufficiente e violazione di un diritto, compatibilmente con l'obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A tal fine, l'interesse di qualsiasi organizzazione non governativa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, è considerato sufficiente ai fini del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo. Si considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di essere lesi ai fini del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo».

II-. Direttiva 2006/118/CE del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (GU 2006, L372, pag.19)

L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva prevede quanto segue:

«Ai fini della valutazione dello stato chimico di un corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei in conformità dell'allegato V, punto 2.3 della direttiva [2000/60], gli Stati membri utilizzano i seguenti criteri:

- a) le norme di qualità delle acque sotterranee di cui all'allegato I;
- b) i valori soglia che devono essere stabiliti dagli Stati membri secondo la procedura descritta nell'allegato II, parte A, per gli inquinanti, i gruppi di inquinanti e gli indicatori di inquinamento che, all'interno del territorio di uno Stato membro, sono stati individuati come fattori che contribuiscono alla caratterizzazione di corpi o gruppi di corpi idrici sotterranei come a rischio, tenuto conto almeno dell'elenco contenuto nell'allegato II, parte B.

I valori soglia per il buono stato chimico si basano sulla protezione del corpo idrico sotterraneo, nel rispetto dell'Allegato II, Parte A, punti 1, 2 e 3, avendo particolare riguardo all'impatto e al rapporto di detto corpo idrico per quanto concerne le acque superficiali associate e gli ecosistemi terrestri e acquatici connessi, e tra l'altro, prendono in considerazione le conoscenze acquisite in tema di tossicologia e eco-tossicologia umane».

L'articolo 4 di tale direttiva così dispone:

«1. Gli Stati membri si avvalgono della procedura descritta al paragrafo 2 per valutare lo stato chimico di un corpo idrico sotterraneo. Ove opportuno, gli Stati membri possono raggruppare corpi idrici sotterranei in conformità dell'allegato V della direttiva [2000/60] quando si avvalgono di tale procedura.

2. Un corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei è considerato in buono stato chimico allorché:

- a) i risultati del controllo dimostrano che le condizioni stabilite nella tabella 2.3.2 dell'allegato V della direttiva [2000/60] sono rispettate; oppure che
- b) i valori per le norme di qualità delle acque sotterranee elencati nell'allegato I e i pertinenti valori soglia stabiliti in conformità dell'articolo 3 e dell'allegato II non sono superati in nessun punto di monitoraggio in tale corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei; ovvero
- c) il valore per una norma di qualità delle acque sotterranee o il valore soglia è superato in uno o più punti di monitoraggio ma un'appropriata indagine svolta in conformità dell'allegato III conferma che:
 - i) sulla scorta della valutazione di cui all'allegato III, punto 3 non si ritiene che le concentrazioni di inquinanti che superano le norme di qualità delle acque sotterranee o i valori soglia rappresentino un rischio ambientale significativo, tenuto conto, se del caso, dell'entità del corpo idrico sotterraneo interessato;
 - ii) le altre condizioni concernenti il buono stato chimico delle acque sotterranee figuranti nella tabella 2.3.2 dell'allegato V della direttiva [2000/60] sono soddisfatte in conformità dell'allegato III, punto 4, della presente direttiva;
 - iii) per i corpi idrici sotterranei identificati in conformità all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [2000/60], i requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 3, di detta direttiva sono rispettati, in conformità dell'allegato III, punto 4, della direttiva [2000/60];
 - iv) la capacità del corpo idrico sotterraneo o di ogni singolo corpo del gruppo di corpi idrici sotterranei di sostenere gli usi umani non è stata danneggiata in maniera significativa dall'inquinamento.

3. La selezione dei siti di monitoraggio delle acque sotterranee deve soddisfare i requisiti dell'allegato V, punto 2.4, della direttiva [2000/60] essendo concepita in modo da fornire una panoramica coerente e complessiva dello stato chimico delle acque sotterranee e da fornire dati di monitoraggio rappresentativi. 4.(...)

5. Se un corpo idrico sotterraneo è classificato in buono stato chimico in conformità del paragrafo 2, lettera c), gli Stati membri prendono le misure necessarie in conformità dell'articolo 11 della direttiva [2000/60] per proteggere gli ecosistemi acquatici, gli ecosistemi terrestri e gli usi umani delle acque sotterranee dipendenti dalla parte del corpo idrico sotterraneo rappresentata dal punto o dai punti di monitoraggio in cui è stato superato il valore per una norma di qualità delle acque sotterranee o il valore soglia».

III-. Direttiva 2000/60

Considerando da 23 a 26 della direttiva 2000/60:

«(23) Occorre disporre di principi comuni per coordinare gli interventi degli Stati membri diretti a migliorare la protezione delle acque della Comunità sia quantitativamente che qualitativamente, promuovere un'utilizzazione sostenibile dell'acqua, contribuire al controllo dei problemi delle acque (...), per proteggere gli ecosistemi acquatici nonché gli ecosistemi terrestri e le zone umide che dipendono direttamente da essi, e per salvaguardare e sviluppare le utilizzazioni potenziali delle acque della Comunità.

(24) Una buona qualità delle acque contribuirà ad assicurare la fornitura di acqua potabile alla popolazione.

(25) È opportuno stabilire definizioni comuni di stato delle acque, sotto il profilo qualitativo e anche, laddove ciò si riveli importante per la protezione dell'ambiente, sotto il profilo quantitativo. Si dovrebbero fissare obiettivi ambientali per raggiungere un buono stato delle acque superficiali e sotterranee in tutta la Comunità e impedire il deterioramento dello stato delle acque a livello comunitario.

(26) Gli Stati membri dovrebbero cercare di raggiungere almeno l'obiettivo di un buono stato delle acque definendo e attuando le misure necessarie nell'ambito di programmi integrati di misure, nell'osservanza dei vigenti requisiti comunitari. Ove le acque abbiano già raggiunto un buono stato, si dovrebbe mantenere tale situazione. Per le acque sotterranee, oltre ai requisiti di un buono stato, si dovrebbe identificare e correggere qualsiasi tendenza significativa e prolungata all'aumento della concentrazione di sostanze inquinanti.».

L'articolo 1 di tale direttiva definisce l'obiettivo della medesima come segue:

«Scopo della presente direttiva è istituire un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee che:

- a) impedisca un ulteriore deterioramento, protegga e migliori lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico;
- b) agevoli un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili; (...)
- d) assicuri la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee e ne impedisca l'aumento, e (...)

contribuendo quindi a:

- garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona qualità per un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo,
- ridurre in modo significativo l'inquinamento delle acque sotterranee, (...).

L'articolo 2 contiene le definizioni seguenti ai punti 2, 12, 19, 20, 25, 28, 31 e 33:

«2) “acque sotterranee” tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo e il sottosuolo;

12) “corpo idrico sotterraneo”: un volume distinto di acque sotterranee contenute da una o più falde acquifere;

- 19) “stato delle acque sotterranee”: espressione complessiva dello stato di un corpo idrico sotterraneo, determinato dal valore più basso del suo stato quantitativo e chimico;
- 20) “buono stato delle acque sotterranee”: lo stato raggiunto da un corpo idrico sotterraneo qualora il suo stato, tanto sotto il profilo quantitativo quanto sotto quello chimico, possa essere definito almeno “buono”
- 25) “buono stato chimico delle acque sotterranee”: stato chimico di un corpo idrico sotterraneo che risponde a tutte le condizioni di cui alla tabella 2.3.2 dell'allegato V;
- 28) “buono stato quantitativo”: stato definito nella tabella 2.1.2 dell'allegato V;
- 31) “inquinante”: qualsiasi sostanza che possa inquinare, in particolare quelle elencate nell'allegato VIII;
- 33) “inquinamento”: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze o di calore nell'aria, nell'acqua o nel terreno, che possono nuocere alla salute umana o alla qualità degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente da ecosistemi acquatici, perturbando, deturpando o deteriorando i valori ricreativi o altri legittimi usi dell'ambiente».

L'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), della medesima direttiva è così formulato:

«1. Nel rendere operativi i programmi di misure specificate nei piani di gestione dei bacini idrografici:

a) Per le acque superficiali

- i) gli Stati membri attuano le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali, fatta salva l'applicazione dei paragrafi 6 e 7 e fermo restando il paragrafo 8;
- ii) gli Stati membri proteggono, migliorano e ripristinano tutti i corpi idrici superficiali, salva l'applicazione del punto iii) per i corpi idrici artificiali e quelli fortemente modificati, al fine di raggiungere un buono stato delle acque superficiali in base alle disposizioni di cui all'allegato V entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, salve le proroghe stabilite a norma del paragrafo 4 e l'applicazione dei paragrafi 5, 6 e 7, e salvo il paragrafo 8;
- iii) gli Stati membri proteggono e migliorano tutti i corpi idrici artificiali e quelli fortemente modificati, al fine di raggiungere un buono stato delle acque superficiali in base alle disposizioni di cui all'allegato V entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, salve le proroghe stabilite a norma del paragrafo 4 e l'applicazione dei paragrafi 5, 6 e 7, e salvo il paragrafo 8;
- iv) gli Stati membri attuano le misure necessarie a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, e dell'articolo 16, paragrafo 8, al fine di ridurre progressivamente l'inquinamento causato dall[e] sostanze pericolose prioritarie e arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie,

fermi restando, per le parti interessate, i pertinenti accordi internazionali di cui all'articolo 1.

b) Per le acque sotterranee

- i) gli Stati membri attuano le misure necessarie per impedire o limitare l'immissione di inquinanti nelle acque sotterranee e per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei, salva l'applicazione dei paragrafi 6 e 7 e salvo il paragrafo 8 del presente articolo e salva l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera j);
- ii) gli Stati membri proteggono, migliorano e ripristinano i corpi idrici sotterranei, e assicurano un equilibrio tra l'estrazione e il ravvenamento delle acque sotterranee al fine di conseguire un buono stato delle acque sotterranee in base alle disposizioni di cui all'allegato V, entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, salve le proroghe stabilite a norma del paragrafo 4 e l'applicazione dei paragrafi 5, 6 e 7, salvo il paragrafo 8 e salva l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera g);
- iii) gli Stati membri attuano le misure necessarie a invertire le tendenze significative e durature all'aumento della concentrazione di qualsiasi inquinante derivante dall'impatto dell'attività umana per ridurre progressivamente l'inquinamento delle acque sotterranee.

Le misure volte a conseguire l'inversione di tendenza vengono attuate a norma dell'articolo 17, paragrafi 2, 4 e 5, tenendo conto degli standard applicabili stabiliti nella pertinente normativa comunitaria, fatta salva l'applicazione dei paragrafi 6 e 7 e salvo il paragrafo 8».

L'articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva è così formulato:

«7. Gli Stati membri non violano la presente direttiva qualora:

- il mancato raggiungimento del buono stato delle acque sotterranee, del buono stato ecologico o, ove pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero l'incapacità di impedire il deterioramento dello stato del corpo idrico superficiale o sotterraneo sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni del livello di corpi sotterranei, o
- l'incapacità di impedire il deterioramento da uno stato elevato ad un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove attività sostenibili di sviluppo umano,

purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) è fatto tutto il possibile per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;
- b) le motivazioni delle modifiche o alterazioni sono menzionate specificamente e illustrate nel piano di gestione del bacino idrografico prescritto dall'articolo 13 e gli obiettivi sono riveduti ogni sei anni;
- c) le motivazioni di tali modifiche o alterazioni sono di prioritario interesse pubblico e/o i vantaggi per l'ambiente e la società risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono inferiori ai vantaggi derivanti dalle modifiche o alterazioni per la salute umana, il mantenimento della sicurezza umana o lo sviluppo sostenibile, e
- d) per ragioni di fattibilità tecnica o costi sproporzionati, i vantaggi derivanti da tali modifiche o alterazioni del corpo idrico non possono essere conseguiti con altri mezzi che costituiscano una soluzione notevolmente migliore sul piano ambientale».

L'articolo 13, paragrafo 7, di detta direttiva così dispone:

«I piani di gestione dei bacini idrografici sono riesaminati e aggiornati entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e, successivamente, ogni sei anni».

L'articolo 17 della medesima direttiva – “Strategie per prevenire e controllare l'inquinamento delle acque” – prevede quanto segue:

«1. Il Parlamento europeo e il Consiglio [dell'Unione europea] adottano misure specifiche per prevenire e controllare l'inquinamento delle acque sotterranee. Tali misure sono volte a raggiungere l'obiettivo del buono stato chimico delle acque sotterranee, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e sono adottate sulla base di una proposta che la Commissione [europea] presenta entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, secondo le procedure stabilite dal trattato.

2. Nel proporre le misure, la Commissione tiene conto dell'analisi effettuata conformemente all'articolo 5 e all'allegato II. Tali misure sono proposte in anticipo, se sono disponibili i dati, e comprendono:

a) criteri per valutare il buono stato chimico delle acque sotterranee, secondo l'allegato II, punto 2.2 e dell'allegato V, punti 2.3.2 e 2.4.5; (...)».

Il punto 2.3 dell'allegato V della direttiva 2000/60 verte sulla valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee. Il punto 2.3.1 di tale allegato menziona la «conduttività» e le «concentrazioni di inquinanti» come i «[p]arametri per la determinazione dello stato chimico» delle acque sotterranee. **Il punto 2.3.2 dell'allegato V** di tale direttiva definisce il «buono stato chimico» delle acque sotterranee come segue: «Definizione di buono stato chimico delle acque sotterranee

Elementi

Stato buono

La composizione chimica del corpo idrico sotterraneo è tale che le concentrazioni di inquinanti:

— sottoindicate non presentano effetti di intrusione salina o di altro tipo,

Generali

— non superano gli standard di qualità applicabili ai sensi di altri atti normativi comunitari, ai sensi dell'articolo 17,

— non sono tali da impedire il conseguimento degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 per le acque superficiali connesse né da comportare un deterioramento significativo della qualità ecologica o chimica di tali

corpi né da recare danni
significativi agli ecosistemi
terrestri direttamente
dipendenti dal corpo idrico
sotterraneo.

(...) (...)»

Il punto 2.4 dell'allegato V di detta direttiva riguarda il monitoraggio dello stato chimico delle acque sotterranee e prevede, in particolare, al punto 2.4.1 della stessa, che «[l]a rete di monitoraggio (...) è progettata in modo da fornire una panoramica coerente e complessiva dello stato chimico delle acque sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico e da rilevare eventuali tendenze antropiche ascendenti a lungo termine riguardo agli inquinanti». **Il punto 2.4.5 dell'allegato V** della medesima direttiva verte sull'interpretazione e sulla presentazione dello stato chimico delle acque sotterranee. Esso è così formulato:

«Per stabilire lo stato, i risultati ottenuti nei singoli punti di monitoraggio all'interno di un corpo idrico sotterraneo sono aggregati per il corpo nel suo complesso. Fatte salve le direttive applicabili, perché a un corpo idrico sotterraneo sia riconosciuto lo stato buono relativamente ai parametri chimici per i quali la normativa comunitaria fissa standard di qualità ambientale:

- deve essere calcolata la media dei risultati del monitoraggio ottenuti in ciascun punto del corpo idrico o gruppo di corpi idrici sotterranei,
- a norma dell'articolo 17, la conformità al buono stato chimico delle acque sotterranee deve essere dimostrata dalle medie così calcolate.

Fatto salvo il punto 2.5, gli Stati membri forniscono una mappa dello stato chimico delle acque sotterranee, conforme allo schema cromatico seguente:

buono: verde, scarso: rosso. (...)

Tali mappe sono incorporate nel piano di gestione del bacino idrografico».